

Originale della sentenza	€ 112,00
Originale sentenza esecutiva	€ 112,00
Copie sentenze per notifica	€ 224,00
Diritti di cancelleria	€ 57,72
Totale spese	€ 505,72

Il Direttore della Segreteria
F.to Dott.ssa Rita Casamichele

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
SICILIANA

composta dai magistrati:

dott.ssa LUCIANA SAVAGNONE Presidente
dott.ssa GIUSEPPA CERNIGLIARO Consigliere
dott.ssa IGINA MAIO Primo referendario - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 3/2017

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n.**63017** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione siciliana nei confronti di:

- **TRIBUTI ITALIA S.p.a.**, (CF 02763450109), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma;
- **SAGGESE Giuseppe** (CF SGG GPP 60M16 L049N) nato a Taranto il 16 agosto 1960, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Sagge, del foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gaspare Spedale del foro di Palermo;
- **SAGGESE Patrizia** (CF SGG PRZ 69C57 L049N) nata a Taranto il 17.03.1969, che si rappresenta e difende in proprio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gaspare Spedale del foro di Palermo;
- **ORTORI Mario** (CF RTR MRA 35M05 F023J), nato a Massa il 05.08.1935;
- **MARTI Vito Paolo**, (CF MRT VPL 48R28 A669Q), nato a Barletta il 28.10.1948;
- **FROIO Pasquale**, (CF FRO PQL 56MO2 A783R), nato a Benevento il 02.08.1956, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Montalbano del foro di Palermo, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato;

- **LANZONI Paolo Francesco**, (CF LNZ PFR 53R02 D969J), nato a Genova il 2.10.1953, rappresentato e difeso, unitamente o disgiuntamente, dagli avvocati Marcello Campagna e Liliana Paganini del foro di Genova e dall'avv. Giuseppe Di Stefano del foro di Palermo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 16 novembre 2016, il relatore dott.ssa Igina Maio, il Pubblico Ministero nella persona del s.p.g. dott. Maria Concetta Carlotti, l'avv. Marco Montalbano, in rappresentanza del convenuto Froio; l'avv. Gaspare Spedale, in sostituzione dell'avv. Saggese, per i convenuti Saggese Giuseppe e Saggese Patrizia; l'avv. Antonino Musacchia, in sostituzione dell'avv. Di Stefano, per il convenuto Lanzoni; non costituiti gli altri convenuti.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 11 febbraio 2016, la Procura Regionale presso questa Corte ha convenuto in giudizio la società Tributi Italia SpA in amministrazione straordinaria e il sig. Giuseppe Saggese, in via principale, per l'intero e con vincolo di solidarietà passiva, e i sigg. Saggese Patrizia, Ortori Mario, Marti Vito Paolo, Froio Pasquale e Lanzoni Paolo Francesco, in via sussidiaria e pro-quota, per ivi sentirli condannare, al pagamento della somma euro **€ 279.346,10** (euro duecentosettantanovemilatrecentoquarantasei/10), oltre rivalutazione monetaria e interessi, in favore del Comune di Lipari, nonché delle spese del presente procedimento, in favore dello Stato.

Rappresentava il Requirente che, in sede di indagini compiute dalla Guardia di finanza – Nucleo di Polizia tributaria di Genova, era emerso che, alla data del 27 luglio 2010, la società convenuta aveva omesso di riversare ai Comuni siciliani la somma complessiva di euro 17.765.252,50, somma dalla stessa riscossa a titolo di tributi locali per conto di tali enti (cfr. nota prot. n. 0124889/13, datata 14 giugno 2013). I militari ritenevano che tale omissione fosse da riportare alle scelte gestionali dei signori Giuseppe Saggese, quale socio occulto e amministratore di fatto della San Giorgio SpA, poi Tributi Italia SpA, nonché degli odierni convenuti che si erano succeduti nella gestione, sino al 18

giugno 2010, data del commissariamento della società.

Per quanto attinente, in particolare, alla posizione del Comune di Lipari, il Requirente rilevava che la Ausonia Servizi Tributarî Spa, poi San Giorgio Spa, ora Tributi Italia Spa, aveva avuto in concessione i servizi per l'accertamento e la riscossione della TOSAP, dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni (cfr. contratto del 25 novembre 2014, rep.n.100/04, intercorso tra il Comune di Lipari e Ausonia Servizi Spa, poi integrato con delibera di GM 20 maggio 2007, n.78) e che non aveva versato nelle casse comunali, per gli anni 2008 e 2009, la somma complessiva di € 279.346,10. La Procura contabile, pertanto, aveva contestato, mediante invito a dedurre, il danno derivante al Comune dal mancato riversamento dell'importo sopra menzionato alla società, nonché ai signori Saggese Giuseppe, Saggese Patrizia, Ortori Mario, Marti Vito Paolo, Froio Pasquale e Lanzoni Paolo Francesco.

Presentavano deduzioni in fase istruttoria i signori Froio, Lanzoni, Saggese Giuseppe e Saggese Patrizia; il sig. Froio veniva, inoltre, audito personalmente.

In via preliminare, il sig. Froio eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sul rilievo che il rapporto di servizio tra la società e il Comune avrebbe avuto natura privatistica. Eccepiva altresì la prescrizione del credito erariale, il difetto di legittimazione passiva della Tributi Italia e la quantificazione del danno a lui imputato. Nel merito, rilevava che aveva svolto le funzioni di amministratore delegato della società dall'8 gennaio al 17 maggio 2009, quando la società già non disponeva delle risorse finanziarie per riversare quanto dovuto ai Comuni, a seguito di operazioni finanziarie decise dal sig. Giuseppe Saggese in assoluta autonomia.

Il dott. Lanzoni, nelle deduzioni difensive, contestava alla Procura la genericità degli addebiti mossi agli amministratori della Tributi Italia. Sottolineava di non essere stato in carica quando erano avvenute la maggior parte delle irregolarità contestate e che, comunque, non si era mai occupato della gestione ordinaria della società, affidata al Direttore generale della società.

Escludeva, pertanto, la sussistenza sia dell'elemento psicologico che del nesso di causalità.

Il convenuto Saggese Giuseppe, richiamando quanto avvenuto in relazione ad altre istruttorie,

chiedeva l'archiviazione della sua posizione.

Analoga richiesta veniva presentata dalla convenuta Saggese Patrizia, sulla base delle sentenze di proscioglimento intervenute su fattispecie ritenute sovrapponibili.

Le deduzioni presentate dagli interessati portavano il Requirente ad una rimodulazione soggettiva della contestazione.

Conseguentemente, citava in giudizio in via principale e solidale la società e il sig. Giuseppe Saggese, quale amministratore di fatto e socio occulto della Tributi Italia, mentre la responsabilità degli altri convenuti, chiamati in via sussidiaria quali amministratori di diritto della società, veniva imputata pro-quota sulla base della durata del mandato. In particolare, nell'atto di citazione la quota di danno imputabile alla signora Saggese Patrizia, nella sua qualità di Presidente del C.d.A., dal 23.07.2008 al 18.12.2009, di amministratore delegato dal 30.07.2009 al 18.12.2009 e di amministratore unico dal 18.12.2009 al 18.06.2010 era quantificata in euro 133.699,77; la quota imputabile al sig. Ortori Marco, nella sua qualità di amministratore unico, dall'1.1.2008 al 23.07.2008 era quantificata in euro 51.853,14; la quota imputabile al sig. Marti Vito Paolo, nella sua qualità di amministratore delegato dal 24.07.2008 al 07.01.2009 era quantificata in euro 42.448,41; la quota imputabile al sig. Froio Pasquale, nella sua qualità di amministratore delegato, dall'08.01.2009 al 17.05.2009 era quantificata in euro 32.789,49; infine, la quota di danno imputabile al sig. Lanzoni Francesco Paolo, nella sua qualità di amministratore delegato dal 18.05.2009 al 30.07.2009, era quantificata in euro 18.555,29.

Nell'atto di citazione, il Pubblico Ministero, richiamando la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Veneto n.1145/2012, rilevava che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano già affermato la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla domanda di risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione comunale nei confronti della società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi locali (sentenze n.26280/2009 e n.10667/2009). Sottolineava al riguardo che il nostro ordinamento non conosce un principio di simmetria delle posizioni processuali e la circostanza che il giudice ordinario fosse competente a conoscere delle domande del concessionario nei confronti dell'amministrazione comunale, non poteva incidere sull'ambito della giurisdizione riconosciuto alla

Corte dei conti dal legislatore costituzionale ed ordinario. Infine, richiamava la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione civile n. 11073/2012, quanto alla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti per i profili di responsabilità erariale, anche in caso di sottoposizione del presunto responsabile a procedura fallimentare.

In secondo luogo, il Pubblico ministero controdeduceva in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto Froio, rilevando che il termine prescrizionale era stato interrotto per effetto della domanda di insinuazione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria presentata dal Comune di Lipari.

Nel merito, ricordava innanzitutto che la responsabilità della Tributi Italia era stata affermata in numerose sentenze del giudice contabile, poiché la società, non riversando agli enti comunali quanto riscosso per loro conto, era venuta meno a chiari obblighi contrattuali.

In secondo luogo, richiamando la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Basilicata n.45/2015, si soffermava sulle dichiarazioni rese alla Guardia di finanza da alcuni dipendenti di Tributi Italia (Elio Ortori; Laura Limido e Maria Grazia Schenone) nonché da Mario Ortori, amministratore unico dal 2001 al 2008, per delineare il ruolo di Giuseppe Saggese nella gestione della Tributi Italia, evidenziando che lo stesso si era dolosamente appropriato di ingenti somme di spettanza dei comuni italiani. Soggiungeva che, sulla base delle dichiarazioni rese da Froio in sede di audizione personale, al Saggese erano imputabili anche numerose scelte di investimento inadeguate alla situazione patrimoniale di Tributi Italia. Lo stesso, pertanto, quale amministratore di fatto della Tributi Italia era responsabile nei confronti dei creditori sociali ai sensi dell'art.2394 c.c., per aver violato l'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. E, in particolare, in questa sede doveva essere chiamato a rispondere in solido con la società del danno cagionato al Comune di Lipari, atteso che il suo comportamento era stato connotato da dolo.

Infine, in relazione alla posizione degli altri amministratori in questa sede convenuti, rilevava che il loro comportamento doveva ritenersi contraddistinto da colpa grave in termini di grave negligenza: gli stessi, infatti, nulla avevano opposto all'ingerenza del Saggese. Venivano, pertanto, chiamati in via

sussidiaria a rispondere delle quote di danno come sopra determinate sulla base della durata in carica. In data 20 ottobre 2016, si costituiva in giudizio il signor Pasquale Froio, con il patrocinio dell'avv. Marco Montalbano.

In via pregiudiziale, eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, dovendo ritenersi di natura privatistica il rapporto di servizio tra l'ente locale e Tributi Italia, quale soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali ex articolo 53, d.lgs. n.446/97.

Richiamava sul punto l'ordinanza delle Sezioni unite della Cassazione n.11088 del 2010 che aveva riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie promosse dalle società concessionarie del servizio di riscossione ICI nei confronti degli enti locali per la restituzione delle somme indebitamente versate.

Indici della natura privatistica di tale rapporto, inoltre, secondo la difesa del Froio, potevano essere individuati nella possibilità, per il concessionario, di compensare l'aggio con le somme dovute al Comune per il servizio di riscossione e nell'attribuzione della natura chirografaria ai crediti vantati dai Comuni, in sede di insinuazione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della società.

Ancora in via preliminare, il Froio eccepiva l'inammissibilità dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art.5, comma 1, d.l. n.453/1993, convertito in legge n.19/1994, per essere trascorsi più di 120 giorni tra la scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno (22 settembre 2015) e il deposito dell'atto di citazione (11 febbraio 2016).

Sempre in via preliminare, il Froio insisteva nell'eccezione di prescrizione già sollevata in sede di deduzioni difensive. Rilevava di essere cessato dalla carica di amministratore delegato della Tributi Italia in data 17 maggio 2009 e che il termine ultimo per provvedere al riversamento al Comune di Lipari delle somme riscosse in tale periodo era il 20 luglio 2009. Pertanto, più di cinque anni erano trascorsi alla data di notificazione dell'invito a dedurre (23 giugno 2015). La tesi esposta al Pubblico ministero nell'atto di citazione secondo cui tale termine doveva ritenersi essere stato interrotto dall'attività posta in essere dal Comune di Lipari non era condivisibile, in quanto (i) diversa era la

natura della responsabilità della Tributi Italia, fatta valere dal Comune nella presentazione della domanda di insinuazione al passivo, rispetto alla responsabilità del Froio fatta valere dal Pubblico Ministero in questa sede e (ii) non sussisteva un rapporto di solidarietà passiva tra la Tributi Italia e il Froio e, pertanto, non era applicabile l'art.1310, primo comma, c.c. Infine, negava che potesse riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione all'invito a dedurre.

Il convenuto eccepiva poi la mancanza di un corredo probatorio sufficiente a sostegno dell'azione risarcitoria, sia quanto alla individuazione della condotta integrante l'illecito, sia quanto alla riconducibilità del danno, come quantificato dal Requirente, alla condotta del Froio.

Rilevava che nell'atto di citazione il Procuratore aveva riportato quanto riferito ai militari da alcuni dipendenti e dirigenti della Tributi Italia, nonché dallo stesso Froio in sede di audizione personale. Ciò al fine di ricostruire in termini generali il ruolo svolto dal Saggese nella gestione della Tributi Italia, rispetto al quale gli amministratori delegati della società avrebbero agito da meri prestanome. Tuttavia, non erano state individuate condotte specifiche dal Froio poste in essere nel periodo in cui era stato amministratore delegato della società e dal quale farsi derivare l'inescusabile negligenza posta alla base della contestazione di responsabilità.

Nel merito, escludeva che potessero essere ricondotte delle responsabilità alla condotta da lui tenuta nel mandato svolto a decorrere dall'8.1.2009, poiché la società già versava in una situazione di crisi economico- finanziaria che le impediva di far fronte ai suoi impegni finanziari, pregressi ed in corso, come risultante anche da alcune dichiarazioni del commissario straordinario nominato nel 2010. Anzi al riguardo invocava l'esimente della forza maggiore.

Concludeva, pertanto, in via preliminare, per l'inammissibilità della citazione e per la dichiarazione di prescrizione dell'azione di responsabilità, nel merito, per il rigetto della domanda. In via subordinata, chiedeva che un'eventuale condanna anche in via sussidiaria fosse limitata all'apporto causale riconducibile alla sua condotta come amministratore delegato nel periodo dall'8.1.2009 al 17.5.2009, con esclusione degli importi riferibili al secondo trimestre 2009, in quanto suscettibili di pagamento a luglio 2009. In via ulteriormente subordinata, chiedeva l'esercizio del potere riduttivo.

In data 27 ottobre 2016, si costituiva in giudizio il dott. Lanzoni, con il patrocinio degli avvocati Marcello Campagna, Liliana Paganini e Giuseppe di Stefano, il quale preliminarmente eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere dalla Procura, in quanto azionato con l'invito a dedurre notificato in data 23 giugno 2015, pur essendo riferito al biennio 2008/2009.

Nel merito, la difesa del Lanzoni ricostruiva le circostanze che avevano portato alla sua nomina, per dimostrare che il suo compito come amministratore delegato era stato soltanto quello di curare i rapporti con il mondo bancario e finanziario, mentre la gestione della società era affidata al Direttore generale. In ogni caso, escludeva che un mandato durato soltanto due mesi potesse aver avuto concreta incidenza sul presunto danno perseguito dalla Procura contabile, richiamando sul punto giurisprudenza a lui favorevole.

In data 4 novembre 2016, pervenivano le memorie di costituzione in giudizio dei convenuti Saggese Giuseppe e Saggese Patrizia, patrocinati da quest'ultima.

Entrambi i convenuti, in via preliminare, eccepivano la prescrizione del credito erariale, in quanto ritenevano che non potesse attribuirsi valore interruttivo della prescrizione alla presentazione, da parte del Comune di Lipari, della domanda di insinuazione al passivo della Tributi Italia in a.s. Questo in quanto tale atto, da un lato, non conterrebbe una clausola di effettiva costituzione in mora del debitore; dall'altro, sarebbe stato riferito ad un credito non ancora certo.

Nel merito, eccepivano l'infondatezza della pretesa accusatoria, fondata sulle dichiarazioni rese alla Guardia di finanza dai soggetti citati dal Pubblico ministero contabile, dichiarazioni tuttavia non supportate da elementi documentali, mentre la situazione di crisi della Tributi Italia doveva piuttosto farsi discendere dall'errata gestione dei crediti da aggio vantati dalla società nei confronti dei Comuni italiani. A tale ultimo riguardo depositavano copia di alcune indagini difensive svolte nell'ambito del procedimento penale n. 14/16962, in corso dinanzi alla Procura della Repubblica di Roma, nonché i testi di alcune audizioni parlamentari del Capo del Dipartimento delle finanze sulla vicenda Tributi Italia.

Il convenuto Saggese Giuseppe si soffermava poi sui contenuti della sentenza della Commissione

tributaria provinciale di Genova n.2146/2015, della quale riportava ampi stralci, per dedurre che non vi era prova che egli si fosse effettivamente arricchito alle spalle della società, né che le scelte imprenditoriali da lui compiute fossero state sbagliate, potendo vantare la Tributi Italia, quando era ancora *in bonis*, significativi crediti per aggio nei confronti dei comuni italiani.

Concludeva, pertanto, in via preliminare, per l'inammissibilità della citazione; nel merito, per il rigetto della domanda. In via subordinata, chiedeva l'esercizio del potere riduttivo.

Quanto alla convenuta Saggese Patrizia, la stessa ripercorreva le azioni che erano state poste in essere dalla società, a partire dal 2008, per far fronte alla situazione di grave tensione finanziaria e le circostanze che avevano impedito il corretto funzionamento del piano industriale approvato in tale periodo. Riteneva, in ogni caso, che mancasse la prova che il presunto danno erariale fosse riconducibile a comportamenti da lei tenuti.

Concludeva, come il fratello, in via preliminare, per l'inammissibilità della citazione; nel merito, per il rigetto della domanda. In via subordinata, chiedeva l'esercizio del potere riduttivo.

All'udienza del 16 novembre 2016, preliminarmente veniva dichiarata la contumacia dei convenuti Tributi Italia SpA, Ortori Mario e Marti Vito Paolo.

In tale sede, il Pubblico Ministero si opponeva alle eccezioni preliminari dei convenuti, rilevando che, essendo già intervenute sentenze di condanna in materia, doveva ritenersi ormai affermata la giurisdizione della Corte ed escludersi la prescrizione; quanto all'eccezione di inammissibilità della citazione perché depositata oltre il termine di legge, evidenziava che il termine di 120 giorni previsto dall'art.5, comma 1 del decreto-legge n.453/1993, convertito in legge n. 19/94, doveva farsi decorrere dalla data in cui si era perfezionata l'ultima notifica dell'invito a dedurre diretta al convenuto Saggese (16 luglio 2015). Per il resto, insisteva nella richiesta di condanna come da atto introduttivo del giudizio.

L'avv. Montalbano, presa la parola per il convenuto Froio, dopo aver depositato nota spese insisteva in tutte le eccezioni e difese di cui alla memoria di costituzione.

Parimenti, insistevano nelle conclusioni di cui all'atto scritto l'avv. Spedale, per i convenuti Saggese

Giuseppe e Saggese Patrizia, e l'avv. Musacchia, per il convenuto Lanzoni.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo, il Collegio rileva che è ammissibile la costituzione dei convenuti Saggese Giuseppe e Saggese Patrizia a mezzo dello stesso difensore, atteso che non emerge un conflitto di interessi, potenziale o reale, in funzione della linea difensiva scelta, che possa inficiare la validità del mandato difensivo.

Dichiara, inoltre, la contumacia dei convenuti Ortori Mario e Marti Vito Paolo, ritualmente evocati in giudizio.

2. Tanto premesso sulla regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, in via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto Froio, sulla base della natura privatistica della Tributi Italia.

2.1. Sul punto, devono essere confermate le recenti pronunce di questa Sezione giurisdizionale su analoghe fattispecie (sentenze n.777/2015; n.780/2015; n.781/2015; n.782/2015; n.787/2015; n.789/2015; n.844/2015; n.958/2015; 849/2016; 883/2016; 906/2016). Questo in quanto, diversamente da quanto argomentato dalla difesa del Froio, al fine di affermare la giurisdizione della Corte dei conti non viene in rilievo la qualità, pubblica o privata, del soggetto agente o la natura giuridica del titolo sulla cui base egli agisce, bensì viene in rilievo, laddove si tratti di responsabilità contabile, la circostanza che egli abbia maneggio di denaro pubblico o di beni appartenenti ad enti pubblici (Cassazione, SS.UU., 9 ottobre 2001, n.12367) ovvero, laddove venga fatta valere la responsabilità amministrativa, è determinante l'effettiva capacità di incidere del privato sul raggiungimento di un fine pubblico (Cassazione, SS.UU., ordinanza 1° marzo 2006, n.4511).

Pertanto, in una fattispecie come quella in esame, nella quale la Tributi Italia SpA agiva in qualità di concessionaria del Comune, deve essere affermata la giurisdizione della Corte dei conti (cfr. contratto del 25 novembre 2014, rep.n.100/04, intercorso tra il Comune di Lipari e Ausonia Servizi Spa, poi integrato con delibera di GM 20 maggio 2007, n.78).

Né la giurisdizione della Corte è limitata dalla spettanza, all'ente locale, di altri strumenti giuridici per il recupero del proprio credito, quali l'insinuazione al passivo della procedura concorsuale a cui è stata assoggettata la Tributi Italia: in tali casi vale la regola che, finché il danno erariale non è stato risarcito, l'azione contabile è sempre consentita. Deve essere, infatti, il legislatore a limitare la giurisdizione della Corte, circostanza che evidentemente non ricorre in presenza di norme di carattere generale che consentono all'ente pubblico di agire per la tutela del proprio credito (cfr. Sezione giurisdizionale per la Sardegna, 7 aprile 2013, n.108).

Sono, pertanto, prive di pregio le argomentazioni della difesa del convenuto Froio che, sulla base della natura privatistica dei rapporti tra concessionario della riscossione ed ente concedente, vorrebbero escludere la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti: come chiarito dalla Corte di Cassazione, le disposizioni che regolano i rapporti tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici e di pubblici servizi (articolo 5, legge n. 1034/1971, articolo 33, decreto legislativo n. 80/1998) non influiscono sulla giurisdizione contabile *“poiché dette norme... sono intese a regolamentare i confini fra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie suddette ... non incidono in nessun modo sulla previgente competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa e di vertenze sui danni arrecati al patrimonio pubblico tra lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, ed i cosiddetti agenti dall'altro”* (SS.UU., 4 dicembre 2009, n.25495).

Per mera completezza, si rileva, infine, che non nemmeno può incidere sulla giurisdizione di questa Corte la circostanza che, in sede di insinuazione al passivo, al credito del Comune di Lipari sia stato riconosciuto il rango di credito chirografario, trattandosi di questione attinente al piano dei rapporti tra Comune e concessionario quale scaturente dal contratto di servizio e non al piano della responsabilità amministrativo- contabile della Tributi Italia, nel quale la violazione delle disposizioni contrattuali costituisce il parametro di quantificazione del danno.

2.2. Affermata la sussistenza della giurisdizione della Corte nei confronti della società, parimenti deve essere affermata la giurisdizione nei confronti dei suoi amministratori.

Sul punto utile può essere un richiamo a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, investite di una questione attinente alla giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli amministratori e dei soci di una srl beneficiaria di un contributo pubblico (ordinanza n.5019/2010). La Suprema Corte, dopo aver richiamato la precedente pronuncia n.4511/2006, ha rilevato che il rapporto di servizio non si instaura soltanto nei confronti della società beneficiaria del contributo, alla quale sono riferibili gli effetti degli atti dei propri organi, ma si instaura anche con chi *“disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'amministrazione [...] Posto, infatti, che il dato fondante della responsabilità è la distrazione dei fondi pubblici, è consequenziale che ne rispondano sia il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato (nella specie, la società beneficiaria) sia i soggetti che li hanno distratti per averne avuto la disponibilità.”* (tale principio è stato poi confermato dalle Sezione Unite nella sentenza n.295 del 9 gennaio 2013).

3. Sempre in via preliminare, viene ora all'esame del Collegio l'eccezione di inammissibilità della citazione, per superamento del termine previsto dall'art. 5, comma 1, d.l. n.453/1993 convertito in legge n.19/1994, sollevata dal convenuto Froio.

La richiamata disposizione normativa prevede, tra l'altro, che l'atto di citazione in giudizio sia emesso entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nell'invito a dedurre per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile.

La fattispecie in esame è caratterizzata da contestuale invito a dedurre rivolto ad una pluralità di presunti responsabili; ne consegue che la data iniziale da prendere come riferimento per valutare la tempestività degli adempimenti a carico del Procuratore è coincidente con la scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte dell'invitato che per ultimo ha ricevuto la notifica dell'invito a dedurre, poiché, soltanto con lo spirare del termine per l'esercizio delle facoltà di difesa preprocessuale da parte di tutti gli invitati, l'attore pubblico ha avuto una visione unitaria e completa della vicenda, alla luce della quale ponderare l'esercizio dell'azione contabile (*cfr.*, Sezioni Riunite,

n.1/QM/2005). Inoltre, al termine di durata delle indagini si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1° agosto – 31 agosto) di cui all'art.1 della legge n.742/1969, come modificato dall'art.16 del d.l. n.132/2014, convertito in legge n.162/2014 (*cf.*, Sezioni Riunite, n.7/QM/2003).

Ne discende che il termine per il deposito dell'invito a dedurre ha iniziato a decorrere dal 16 luglio 2015 (e non dal 23 giugno 2015, come sostenuto dal Froio), poiché la notificazione dell'invito a dedurre si è perfezionata al più tardi per il convenuto Saggese Giuseppe in data 16 luglio 2015 e il termine per la presentazione delle deduzioni è stato fissato dal Procuratore in giorni sessanta.

I centoventi giorni per il deposito dell'atto di citazione sono, pertanto, scaduti il 12 febbraio 2016, cosicché l'atto di citazione, depositato in data 11 febbraio 2016, è stato tempestivo, con conseguente rigetto dell'eccezione di inammissibilità.

4. Ancora in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti Froio, Lanzoni, Saggese Giuseppe e Saggese Patrizia.

4.1. Al riguardo, deve prioritariamente rilevarsi l'inammissibilità dell'eccezione sollevata dai convenuti Saggese Giuseppe e Saggese Patrizia, essendo gli stessi incorsi nella decadenza prevista dall'articolo 90, comma 3, del codice di giustizia contabile, per tardività della costituzione in giudizio.

4.2. È ammissibile, e invero fondata, invece, l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dai convenuti Froio e Lanzoni.

Il termine di decorrenza della prescrizione nei loro confronti può individuarsi al più tardi nel termine di scadenza dei relativi mandati, non potendo loro imputarsi, nemmeno in via teorica, il mancato riversamento di somme da parte di Tributi Italia per periodi successivi a quello nel quale hanno rivestito la carica di amministratori. Il Froio è cessato dalla carica di amministratore in data 17 maggio 2009 e il Lanzoni in data 30 luglio 2009; oltre cinque anni erano, pertanto, decorsi alla data della notificazione dell'invito a dedurre, perfezionatasi nei confronti del Froio il 23 giugno 2015 e nei confronti del Lanzoni il 26 giugno 2015.

Non si rivengono, infatti, al fascicolo processuale atti interruttivi della prescrizione anteriori all'invito

a dedurre: diversamente da quanto ritenuto dal Pubblico Ministero, la domanda del Comune di Lipari di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria a cui è stata sottoposta Tributi Italia (peraltro, depositata in copia priva di data, cfr. aff. 72-81) non può esplicitare alcun effetto interruttivo della prescrizione nei confronti del Froio e del Lanzoni, poiché agli stessi non è applicabile il disposto dell'art.1310, primo comma del codice civile, essendo stati convenuti in questa sede a titolo di responsabilità parziaria e in via sussidiaria rispetto ai convenuti Tributi Italia e Saggese Giuseppe.

È conseguentemente accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da Froio Pasquale e da Lanzoni Paolo Francesco.

5. Nel merito si osserva quanto segue.

5.1. In primo luogo, deve essere esaminata la posizione della Tributi Italia spa.

Sulla base del contratto del 25 novembre 2014, rep .n.100/04, intercorso tra il Comune di Lipari e Ausonia Servizi Tributari Spa, poi integrato dalla delibera di GM 20 maggio 2007, n.78, Tributi Italia Spa, quale successore dell'Ausonia, aveva avuto in concessione dall'ente locale i servizi per l'accertamento e la riscossione della TOSAP, dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. A tale titolo, incassava e non riversava al Comune somme complessive pari a euro 199.853,57 nell'anno 2008 e a euro 79.492,53 nell'anno 2009. Il Comune richiedeva, pertanto, l'ammissione al passivo di Tributi Italia per l'ammontare complessivo di euro 279.346,10 (cfr., aff. 72-81), ma veniva ammesso per l'importo di euro 278.692,10, in quanto nel corso dei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010 il concessionario provvedeva al riversamento di complessivi euro 654,00 (cfr. aff. 82).

Il concessionario, non riversando nelle casse comunali l'importo di euro 278.692,10, riscosso per conto del Comune, è incorso nella responsabilità contabile, la cui specificità sta nella circostanza che il danno erariale è "in re ipsa", cioè nel fatto stesso della mancata restituzione o della omessa dimostrazione del legittimo esito dei valori o dei materiali in consegna, le quali necessariamente implicano una perdita per l'erario.

Da ciò deriva che, se, da un lato, l'onere della prova del fatto costitutivo incombe all'Amministrazione e, per essa alla Procura contabile, dall'altro, grava sul convenuto l'onere di provare la restituzione della somma ovvero la destinazione ad essa data.

Ciò premesso, la Procura ha assolto gli oneri probatori a suo carico, dando dimostrazione del mancato riversamento degli importi riscossi negli anni 2008 e 2009 (se si eccettua il limitato importo di euro 654,00, bonificato al Comune poco prima dell'ammissione alla procedura concorsuale); la convenuta, rimasta contumace, non ha fornito alcuna prova liberatoria.

Da quanto sopra esposto discende che la domanda della Procura attrice nei confronti della società può essere accolta per l'importo di euro 278.692,10, poiché, come confermato dalla relazione del commissario straordinario e dal provvedimento del giudice delegato, si tratta di somme che la Tributi Italia aveva incassato per conto del Comune e del cui mancato riversamento deve tuttora essere chiamata a rispondere.

A titolo di responsabilità contabile, la Tributi Italia Spa deve essere altresì chiamata a corrispondere gli interessi legali sulle somme riscosse e non riversate dalla data di scadenza di ciascun pagamento, secondo le previsioni degli accordi contrattuali intercorsi tra il Comune e l'Ausonia Servizi Tributari SpA.

5.2. Alla luce delle considerazioni sopra esposte la Tributi Italia Spa è condannata al pagamento, in favore del Comune di Lipari, della somma di euro 278.692,10, oltre interessi legali.

6. Deve ora essere esaminata la posizione di Saggese Giuseppe, chiamato in via principale e solidale con la Tributi Italia Spa.

Come più ampiamente esposto nella parte in fatto, l'attore pubblico chiama il Saggese a rispondere in solido con la Tributi Italia per avere attuato un sistema di gestione della società finalizzato a "trarre, dolosamente, il massimo profitto a titolo personale sottraendo alle casse societarie e, di conseguenza, a quelle dei comuni interessati, ingentissime somme di denaro".

A sostegno di tale prospettazione sono richiamate le risultanze dell'attività di indagine svolta dalla Guardia di finanza – Nucleo di polizia tributaria di Genova, come compendiate nella segnalazione di

danno erariale prot. n.0124889/13.

L'attività di indagine è stata incentrata sui rapporti contrattuali e finanziari della Tributi Italia con due società del gruppo, ovvero con la IFE – Istituto Finanziario Europeo Srl, negli anni tra il 2006 e il 2008, e con la Immobiliare Tributi Italia Spa, negli anni tra il 2005 e il 2007. In particolare, i militari hanno ritenuto che i rapporti finanziari e contrattuali intrattenuti dalla Tributi Italia con tali società non abbiano trovato giustificazione in un effettivo vantaggio per la Tributi Italia ma siano stati posti in essere dagli amministratori delle società coinvolte al solo fine di procurare un indebito vantaggio economico al Saggese Giuseppe, su input di quest'ultimo.

Tale prospettazione, diretta a fondare una responsabilità del Saggese Giuseppe, quale amministratore di fatto delle società del gruppo Tributi Italia, nei confronti della capogruppo e per essa dei suoi creditori sociali, ovvero dei Comuni concessionari, non è tuttavia idonea, nello specifico del presente giudizio, a dimostrare la sussistenza della responsabilità del Saggese.

Premesso che agli atti risulta che la Tributi Italia ha provveduto a riversare al Comune di Lipari le somme dovute come concessionario sino al 31.12.2007 e che gli inadempimenti si sono manifestati negli anni 2008 e 2009, viene in evidenza l'ultimo degli anni presi in considerazione dalla Guardia di finanza, ovvero l'anno 2008. Con riferimento a tale periodo, i militari hanno ritenuto indebiti i prelievi effettuati da Schenone Maria, amministratore della Tributi Italia, mediante assegni intestati a sé medesima, per i quali la stessa dichiarava di aver poi versato il contante al Saggese e poi giustificati contabilmente come crediti verso la IFE per un ammontare di euro 2.510.000,00, nonché i bonifici eseguiti per un totale di euro 2.261.600,00 e diretti pagare il fornitore IFE srl per le prestazioni eseguite sulla base di contratti di consulenza sottoscritti dagli amministratori Limido Laura e Ortori Mario nel 2007.

Prima di ogni valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio in relazione all'effettiva appropriazione di tali somme da parte del Saggese, deve rilevarsi che i prelevamenti e i bonifici in questione non sono stati collegati all'ammontare delle somme riscosse dalla Tributi Italia quale concessionaria del Comune di Lipari nell'anno 2008, né in termini assoluti, né in termini percentuali.

Né, in altro modo, sono state individuate le condotte realizzate dal Saggese che avrebbero comportato il mancato riversamento nelle casse comunali delle somme in questa sede contestate.

La prova della *mala gestio* della Tributi Italia da parte di Saggese non può, infatti, essere fondata sulle dichiarazioni rese da Elio Ortori e Mario Ortori alla Guardia di finanza o da Pasquale Froio alla Procura contabile, trattandosi di “semplici dichiarazioni di chi aveva tutto l’interesse a traslare su altri eventuali responsabilità” e che in quanto tali possono avere un valore solo indiziario (sul punto, cfr. questa Sezione, in diversa composizione collegiale, 9 novembre 2016, n.883).

Né la prova può farsi discendere dagli accertamenti fatti da altra Sezione giurisdizionale in altra fattispecie, come sembrerebbe adombrare il richiamo alla sentenza n.45/2015 della Sezione Basilicata contenuto nell’atto di citazione.

Conclusivamente, deve rilevarsi che la mancata individuazione di specifiche condotte in capo a Saggese Giuseppe da porre in nesso causale con l’illecito erariale comporta l’impossibilità di giungere ad una pronuncia di condanna a suo carico, nonché, per quanto si dirà in prosieguo, a carico degli altri convenuti ritenuti responsabili in via sussidiaria.

7. Deve ora essere esaminata la domanda formulata dalla Procura attrice nei confronti di Saggese Patrizia, nonché dei convenuti Ortori Mario e Marti Vito Paolo, rimasti contumaci.

Essi sono stati convenuti in giudizio a titolo di responsabilità sussidiaria e parziaria, perché, pur rivestendo la carica di amministratori di diritto della Tributi Italia, avrebbero accettato passivamente l’ingerenza e il condizionamento del Saggese Giuseppe, così rendendosi responsabili per grave negligenza del danno subito dal Comune di Lipari, nella misura determinata dal Pubblico ministero in funzione del numero di giorni di svolgimento del mandato assembleare.

Si osserva, al riguardo, che il criterio adoperato per la quantificazione del danno sembra rimandare ad una forma di responsabilità oggettiva o di posizione, quale non può essere la responsabilità amministrativo contabile: gli amministratori, infatti, possono essere chiamati a rispondere del danno erariale cagionato dalla società, solo laddove con le loro condotte abbiano determinato (ovvero abbiano concorso a determinare) l’operato della società.

Nella fattispecie in esame, invece, la grave negligenza richiamata a sostegno della prospettiva accusatoria non viene declinata mediante l'individuazione di comportamenti specifici, degli amministratori o del Saggese, ai quali collegare causalmente il mancato riversamento delle somme riscosse per il Comune di Lipari nel periodo di interesse. Insufficiente, infatti, appare il riferimento alla dichiarazione di Ortori, secondo la quale lo stesso avrebbe firmato una lettera delle dimissioni in bianco, in assenza dell'individuazione delle condotte alle quali avrebbe acconsentito nel timore di perdere la carica, nonché del nesso causale tra tali condotte e il danno contestato.

D'altro canto, la numerosità delle ipotesi in cui la Tributi Italia SpA non ha adempiuto agli obblighi su di essa ricadenti in quanto concessionaria della riscossione di diversi enti locali sul territorio nazionale o la circostanza che gli odierni convenuti siano stati riconosciuti responsabili in altra fattispecie da altra Sezione giurisdizionale, non consente a questo Collegio di far assurgere a fatto notorio la loro responsabilità: i rapporti tra gli enti locali e la concessionaria sono stati regolati da contratti di servizio differenti e si sono atteggiati diversamente nel corso del tempo, di tal ch  le valutazioni effettuate da altre Sezioni giurisdizionali in altre fattispecie non possono essere traslate in questo giudizio.

Nel rispetto, quindi, del disposto dell'articolo 115 cpc, la domanda proposta nei confronti dei convenuti Saggese Patrizia, Ortori Mario e Marti Vito Paolo deve essere rigettata, non essendo stati provati tutti gli elementi costitutivi della responsabilit  erariale.

7. Nulla per le spese dei convenuti Ortori e Marti, in quanto contumaci, e dei convenuti Froio e Lanzoni, in quanto l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione non costituisce "proscioglimento nel merito" ai fini previsti dal menzionato art. 10 *bis* del d.l. n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005. Il Collegio ritiene, infatti, che non sussistano ragioni per discostarsi dall'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, nella sentenza n. 3/2008/QM, anche alla luce del nuovo codice di giustizia contabile (cfr., in particolare, art.31, comma 2, d.lgs. n.174/2016).

Per quanto attiene alla posizione dei convenuti Saggese Giuseppe e Saggese Patrizia, assolti nel merito, liquida le spese di lite nella misura, rispettivamente, in € 1.000,00 e in €800,00 oltre il 15%

per spese generali, I.V.A. e C.P.A., ponendoli a carico del Comune di Lipari, amministrazione nei cui confronti si è instaurato il rapporto di servizio con Tributi Italia Spa e con i convenuti di cui sopra.

8. Le spese di giudizio sono poste a carico della Tributi Italia Spa e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **63017** del registro di segreteria:

- dichiara prescritta l'azione di responsabilità nei confronti dei convenuti Froio Pasquale e Lanzoni Paolo Francesco;
- condanna la società Tributi Italia SpA al pagamento, in favore del Comune di Lipari, dell'importo di € 278.692,10 (euro duecentosettantottomilaseicentonovantadue/10), da maggiorarsi degli interessi legali dalla data di scadenza di ciascun pagamento trimestrale, secondo le previsioni dell'articolo 4 contratto rep.n.100/04, sino alla data dell'effettivo soddisfo;
- condanna altresì la convenuta soccombente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali che, sino al deposito della presente decisione, si liquidano in complessivi € 301,73 (euro trecentouno/73);
- proscioglie i convenuti Saggese Giuseppe, Saggese Patrizia, Ortori Mario e Marti Vito Paolo;
- liquida a favore della difesa dei convenuti Saggese Giuseppe e Saggese Patrizia il compenso rispettivamente di € 1.000,00 e di €800,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, ponendo il relativo onere a carico del Comune di Lipari:
- nulla per le spese degli altri convenuti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 novembre 2016.

L'Estensore

F.to Igina Maio

Il Presidente

F.to Luciana Savagnone

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 05 gennaio 2017

Il Direttore della segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele